

PROGETTO ARTICOLI SULLA RESPONSABILITA' DEGLI STATI PER ATTI  
INTERNAZIONALMENTE ILLECITI

(annesso alla ris. dell'AG 56/83 of 12 dicembre 2001, corretta dal documento A/56/49(Vol.  
I)/Corr.4)

CAPITOLO III

GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE GENERALE

Articolo 40 Applicazione del presente capitolo

1. Il presente capitolo si applica alla responsabilità internazionale che discende da una violazione grave da parte dello Stato di un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale.
2. Una violazione di un obbligo di tal genere è grave se implica da parte dello Stato responsabile una violazione evidente e sistematica del dovere di adempiere l'obbligo.

Articolo 41 Conseguenze particolari di una violazione grave di un obbligo ai sensi del presente capitolo

1. Gli Stati devono cooperare per porre fine con mezzi leciti ad ogni violazione grave ai sensi dell'articolo 40.
2. Nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso una violazione grave ai sensi dell'articolo 40, né presterà aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione.
3. Quest'articolo non reca pregiudizio alle altre conseguenze previste nella presente parte ed alle ulteriori conseguenze che una violazione, cui si applica il presente capitolo, può comportare ai sensi del diritto internazionale.

PARTE III

ATTUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DI UNO STATO CAPITOLO

I INVOCAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI UNO STATO

Articolo 42 Invocazione di responsabilità da parte dello Stato leso

Uno Stato è legittimato, come Stato leso, ad invocare la responsabilità di un altro Stato se l'obbligo violato sussiste nei confronti di: a) quello Stato individualmente; o b) un gruppo di Stati comprendente quello Stato, o della comunità internazionale nel suo insieme, e la violazione

dell'obbligo: i) riguarda specialmente quello Stato, o ii) è di natura tale da modificare radicalmente la posizione di tutti gli altri Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussiste rispetto al successivo adempimento dell'obbligo.

Articolo 48 Invocazione della responsabilità da parte di uno Stato diverso da uno Stato leso

1. Ogni Stato diverso da uno Stato leso è legittimato ad invocare la responsabilità di un altro Stato ai sensi del paragrafo 2 se: a) l'obbligo violato sussiste nei confronti di un gruppo di Stati comprendente quello Stato, ed è stabilito per la tutela di un interesse collettivo del gruppo; o b) l'obbligo violato si pone nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso.

2. Ogni Stato legittimato ad invocare la responsabilità in virtù del paragrafo 1 può reclamare dallo Stato responsabile: a) la cessazione dell'atto internazionalmente illecito, ed assicurazioni e garanzie di non ripetizione in conformità all'articolo 30; e b) l'adempimento dell'obbligo di riparazione in conformità con gli articoli precedenti, nell'interesse dello Stato offeso o dei beneficiari dell'obbligo violato.

3. Le condizioni perché uno Stato offeso possa invocare la responsabilità prevista dagli articoli 43, 44 e 45 si applicano quando la responsabilità è invocata da parte di uno Stato legittimato a farlo ai sensi del paragrafo 1.

## CAPITOLO II CONTROMISURE

Articolo 49 Oggetto e limiti delle contromisure

1. Uno Stato leso può adottare contromisure nei confronti di uno Stato che sia responsabile di un atto internazionalmente illecito soltanto al fine di indurre quello Stato a conformarsi ai propri obblighi ai sensi della parte II.

2. Le contromisure sono limitate al non rispetto temporaneo di obblighi internazionali dello Stato che agisce nei confronti dello Stato responsabile.

3. Per quanto possibile le contromisure saranno adottate in modo tale da permettere la ripresa dell'adempimento degli obblighi in questione.

Articolo 50 Obblighi non pregiudicabili da contromisure

1. Le contromisure non pregiudicheranno: a) l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite; b) gli obblighi di tutela dei diritti umani

fondamentali; c) gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie; d) gli altri obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale.

2. Uno Stato che ricorra a contromisure non è esentato dall'adempiere ai propri obblighi: 12 a) derivanti da procedure di soluzione delle controversie applicabile nei rapporti con lo Stato responsabile; b) di rispettare l'inviolabilità di agenti, locali, archivi e documenti diplomatici o consolari.

#### Articolo 51 Proporzionalità

Le contromisure devono essere commisurate al pregiudizio subito, tenendo conto della gravità dell'atto internazionalmente illecito e dei diritti in gioco.

#### Articolo 53 Cessazione delle contromisure

Le contromisure dovranno essere fatte cessare non appena lo Stato responsabile si sia conformato agli obblighi che gli derivano dalla parte II in relazione all'atto internazionalmente illecito.

#### Articolo 54 Misure prese da Stati diversi da uno Stato leso

Il presente capitolo non pregiudica il diritto di ogni Stato, legittimato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1 di invocare la responsabilità di un altro Stato, di adottare misure lecite contro quello Stato per assicurare la cessazione della violazione e la riparazione nell'interesse dello Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato.